

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30480 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: ORILIA LORENZO

Data pubblicazione: 19/12/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 17755-2017 proposto da:

1. [redacted] elett.te domiciliata in Barcellona P.G. presso l'avv.

2. [redacted] alla quale è rappresentata e difesa;

- *ricorrente* -

*contro*

3. [redacted] elett.te domiciliati in Santo Stefano di Camastra via

4. [redacted] presso l'avv. [redacted];

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 480/2017 della CORTE D'APPELLO di  
MESSINA, depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
16/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

11084  
27

### **RITENUTO IN FATTO**

**1** La Corte d'Appello di Messina, con sentenza depositata il 3.5.2017 ha respinto l'impugnazione principale e quella incidentale, proposte, rispettivamente da \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_ contro la sentenza 130/12 del Tribunale di Mistretta che aveva respinto la domanda di manutenzione nel possesso di un fabbricato proposta dalla prima in relazione ad una costruzione posta a distanza illegale realizzata dai vicini \_\_\_\_\_.

**2** La sentenza, notificata in data 8.5.2017, è stata impugnata dalla \_\_\_\_\_ con ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

In data 24.7.2017 il difensore della ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso.

I \_\_\_\_\_ resistono con controricorso deducendone preliminarmente l'inammissibilità per tardività della sua notificazione.

Il relatore ha proposto l'inammissibilità del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è improcedibile (formula che prevale su quella di inammissibilità: v. Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 20/01/2006 Rv. 587885; Sez. 3, Ordinanza n. 11091 del 2009; Sez. 2, Sentenza n. 9567 del 29/04/2011 non massimata).

A norma dell'art. 369 comma 2 n. 2 cpc insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza "*con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta...*". La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell'atto unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la stessa ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza di appello "*in data 8.5.2017*" (v. pag. 1 ricorso), ma nel suo fascicolo la copia autentica della stessa non risulta corredata della relazione di notificazione e quindi la sanzione dell'improcedibilità è inevitabile (v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-



12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate).

E' vero che le sezioni unite hanno di recente affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la relata di notifica della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l'esistenza di tale evento, sia stata depositata da un'altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi sanante.

La notifica della sentenza impugnata è stata eseguita a mezzo pec.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) *"qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*. Il successivo comma 1 ter dispone che *"in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis"*.

Ai fini della prova della notificazione in via telematica, occorre dunque che siano prodotti anche (in copia cartacea, asseverata conforme alla copia telematica dallo stesso procuratore speciale notificante, ai sensi delle norme della legge n. 53 del 1994 su richiamate, e dell'art. 9, comma 1 bis, stessa legge) il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di

accettazione previste dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 richiamato dall'art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994 (v. Sez. 3 - , Sentenza n. 26102 del 19/12/2016 Rv. 642339; Sez. 3 - , Sentenza n. 18758 del 28/07/2017 Rv. 645167).

Tornando al caso di specie, nel fascicolo di parte dei controricorrenti si rinviene copia della sentenza impugnata n. 470/17 corredata dalla relata di notifica in via telematica a firma dell'avv.

ma l'attestazione di conformità prodotta è incompleta perché si riferisce solo alla sentenza. Manca invece la attestazione di conformità della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La mancata produzione da parte della ricorrente della relata di notifica della sentenza impugnata e il mancato rinvenimento di una valida relata di notifica della sentenza nel fascicolo dell'altra parte non vale dunque ad evitare l'improcedibilità.

Le spese vanno poste a carico della parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002— della sussistenza dell'obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

#### **P.Q.M.**

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Roma, 16.11.2017.

Il Presidente

/

PROVVISORIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*